



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 112/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione Rendiconti di Gestione dell'Agazia Regionale per il Diritto allo Studio di Catanzaro A.R.Di.S., esercizi finanziari dal 2002 al 2014"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 545 del 21/12/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/1/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/1/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	8/2/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

- Legge Regionale n. 11 del 27 aprile 2015 art. 2 pag. 3
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).
- Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56. Art. 3 pag. 6
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).
- Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 Art. 13 pag. 8
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).
- Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22- Artt. 9 e 10 pag. 12
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
- LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19 Artt. 23-25 e 28 pag. 16
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
- Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 art. 11 pag. 19
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
- LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 Artt. 10 e 57 pag. 21
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
- LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34 pag. 24
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.

Documentazione citata

- Estratto Statuto della Regione Calabria - art 54 pag. 33
- statuto ARDIS di Catanzaro pag. 35

Legge Regionale n. 11 del 27 aprile 2015**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).****Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.****Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.****In vigore dal 28 aprile 2015**

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.
7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 ⁽⁶⁾.
11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.
15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

(6) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2, comma 1*, della medesima legge.

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56. Art. 3

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014). (BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)

Art. 3

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia; b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 Art. 13**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).**

(BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 marzo 2013, nn. 7 e 8, 29 marzo 2013, n. 13, 2 maggio 2013, n. 21, 5 giugno 2013, n. 27, 9 luglio 2013, nn. 30 e 34,30 settembre 2013, n. 46, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 16 ottobre 2014, n. 20 e 31 dicembre 2015, n.35).

Art. 13

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli

Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge; b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009; e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata

nell'anno 2009; f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009; g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009; h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture; j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti; 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»; m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire: 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi; 2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati; n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile; o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi; p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009: 1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso; 2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; 3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri

servizi; 4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; 5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni; 7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; 8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti subregionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013. 12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. 13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo. 14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22- Artt. 9 e 10**Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 dicembre 2011, n. 51, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

Art. 9

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10¹.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

¹**Comma interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti».**

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.
9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che

hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisporre idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.
14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 10

(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
 - entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
 - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
 - entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.
3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese².

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

⁶**Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.**

²**Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.**

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19 Artt. 23-25 e 28**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.**

(BUR n. 11 del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 19 ottobre 2009, nn. 33, 36, 31 dicembre 2009, n. 58, 5 gennaio 2010, n. 2, 26 febbraio 2010, n. 8, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 7 luglio 2014, n. 11) (La Corte costituzionale con sentenza n. 179/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità cost. dell'art. 12, commi 1 e 2; ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità cost. dell'art. 54, comma 1)

Articolo 23

(Riduzione della spesa per consulenze)

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l'anno 2009 e del 20 per cento per l'anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2008.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: - per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente; - per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni; - per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e Fondi Fas) ed interamente finanziati nell'ambito della medesima.

3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adattate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.

4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell'anno 2008 non hanno conseguito l'obiettivo di contenimento delle spese previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell'anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa. 5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

Articolo 25

(Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto: - delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007; - delle spese per il personale appartenente alle categorie protette; - delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari; - delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

Articolo 28

(Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale)

1. I compensi erogati ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati operanti nella Regione e negli enti, aziende ed agenzie regionali, sono ridotti del 20 per cento dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della revisione delle indennità da determinare con apposito atto

legislativo in seguito alla ricognizione di tutti gli incarichi in capo alla Regione relativi ai collegi dei revisori dei conti da effettuarsi dal Dipartimento Bilancio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità dei revisori che superano euro 1.500,00 mensili, sono ridotti del 30 per cento.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del relativo incarico.

3. Nell'ambito dell'atto legislativo di cui al comma 1, si valuterà la possibilità dell'introduzione del revisore unico.

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).****Art. 11***Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali.*

1. L'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.
3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente Dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle sopresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni ⁽²⁹⁾.
4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono sopresse. Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'Università di Reggio Calabria l'immobile dell'ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università ⁽³⁰⁾.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società Comac, Comalca e Comarc. Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse ⁽³¹⁾.
- 5-bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni ⁽³²⁾.
- 5-ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709,62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U.004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati ⁽³³⁾.

5-quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) ⁽³⁴⁾.

6. L'esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.

7. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale» ⁽³⁵⁾.

8. In recepimento dell'articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all'organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

(29) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «3. Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, nonché l'operatività delle sedi attualmente esistenti e la conferma del personale a tempo indeterminato ivi impiegato, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di intese con queste ultime, da recepire in apposite convenzioni in cui siano esplicitati i servizi offerti per garantire il diritto allo studio, sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore e previo parere della competente Commissione consiliare. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti che saranno trasmessi al dipartimento regionale ed alla competente Commissione consiliare.».

(30) Periodo aggiunto dall'art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(31) Vedi anche quanto dispone, in mancanza di positiva conclusione delle procedure di dismissione delle quote azionarie avviate in attuazione del presente comma, l'art. 11, comma 5, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

(32) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(33) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2015, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(35) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 665.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 Artt. 10 e 57
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2013 dichiara l'illegittimità cost. dell'art. 46 della presente legge)

TITOLO II

Bilancio di previsione annuale

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
 - a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
 - b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.²
5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, *in qualunque forma costituiti*, sono: ³

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla *presente legge*; ⁴

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. *I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.*

4. *La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi⁵ dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi⁶.*

5. *Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.*

6. *Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei*

³ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁴ Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁵ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "tre dodicesimi" con le parole "quattro dodicesimi".

⁶ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "oltre i tre mesi" con le parole "oltre i quattro mesi".

rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.⁷

La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.⁸

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.⁹

⁷ Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

⁸ Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7

⁹ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34**Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.**

(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8 e 11 agosto 2010, n. 22)

TITOLO I
Principi generali**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell'Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di Musica.¹

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991.

3. Le Istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:

a) borse di studio;

¹ Comma così modificato dall'art. 32, comma 5, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e dall'art. 12, comma 5, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. L'art. 30, comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 ha ulteriormente modificato il presente comma aggiungendo le seguenti parole: "... e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" e successivamente modificato dall'art. 40 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

- b) alloggi;
- c) ristorazione;
- d) trasporti;
- e) informazione e orientamento al lavoro;
- f) prestiti d'onore;
- g) servizi culturali, librari ed editoriali;
- h) viaggi di studio e di ricerca;
- i) interscambi culturali con Università italiane e straniere;
- l) assistenza sanitaria e medicina preventiva;
- m) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all'art. 24.

TITOLO II

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

Art. 4
(abrogato)

Art. 5
(abrogato)

Art. 6
(abrogato)

Art. 7
(abrogato)

Art. 8
(abrogato)

Art. 9
(abrogato)

Art. 10
(abrogato)

Art. 11
(abrogato)

Art. 12
(abrogato)

Art. 13²
(abrogato)

² Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 14³
(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione.

Art. 15
(abrogato)

Art. 16⁴
(abrogato)

Art. 17
(Borse di studio)

1. Sono attribuite, annualmente, borse di studio nella misura e per l'importo determinato nel piano triennale di cui all'art. 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 9.4.2001 di cui all'art. 4 della legge n. 390/91.

2. I beneficiari delle borse di studio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università⁵ con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di laurea, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio tranne che con quelle previste alla lettera d) dell'art. 7, comma 1 della legge 390/91. Per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle borse di studio con il godimento dei servizi alloggiativi.⁶

4. Gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo previsto. Si intende per studente fuori sede colui risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante *non meno di 50 chilometri dalla stessa*⁷.

5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all'assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale; i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di quanto comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l'importo della borsa di studio può essere maggiorato.

³ Articolo così modificato dall'art. 40 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁴ Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁵ L'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

⁶ Comma così modificato dall'art. 20, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

⁷ L'art. 31, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».

6. Ogni Agenzia può disporre forme di investimento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

Art 18

(Fasce di reddito)

1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all'art. 24.

2. Per gli studenti che rientrano tra quelli indicati nella legge n.104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 22 della legge n. 390/91 *Università*⁸ provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti.

4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi e incorrono nelle sanzioni previste all'art. 23 della legge 390/91.

Art. 19

(Servizio alloggiativo)

1. *L'Università* provvede a garantire il servizio alloggiativo agli studenti fuori sede di cui al comma 4 dell'art. 17 della presente legge in strutture proprie a carattere di residenziale o convittuale. In mancanza *l'Università*⁹ è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere.

2. L'accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di merito stabiliti nel piano annuale dell'*Università*¹⁰, che ne fissa altresì il numero massimo, dei posti gratuiti messi a concorso, con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bando prevede, inoltre, un numero di posti gratuiti, in misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.

4. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi.

5. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo.

6. Nel caso di accertata indisponibilità, da parte dell'*Università*¹¹, di servizi alloggiativi e, comunque, anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente,

⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

⁹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

l'Agenzia predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietario di immobili offerti in locazione.

Art. 20

(Servizio di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è attuato dall'Agenzia o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati, garantendo idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla finalità del servizio stesso.
2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della presente legge. Può fruire del servizio il personale docente e non docente ed il personale dipendente dell'*Università*¹² con recupero del costo da parte dell'Agenzia.

Art. 21

(Prestiti d'onore)

1. Secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 390/91 l'*Università*¹³ definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell'*Università*¹⁴ nel caso di mancato recupero del credito.
2. Nel piano triennale di cui all'art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d'onore concedibili e l'ammontare del prestito, nonché la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell'*Università*¹⁵ ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione ai sensi della legge n. 390/91.

Art. 22

(Assistenza sanitaria e medicina preventiva)

1. L'*Università*¹⁶ definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti.
2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni.

¹² Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹³ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

Art. 23
(Servizi culturali)

1. L'Università¹⁷ con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all'estero, programmati nell'ambito di iniziative di studio e di ricerca delle Università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse, anche per la Regione.
2. L'Università¹⁸ realizza interventi atti a facilitare l'uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo ad instaurare rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni.
3. L'Università¹⁹ favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della Regione.
4. L'Università²⁰ può promuovere iniziative per la redazione di pubblicazioni periodiche, in base alle disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto all'apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l'approfondimento dello stato della ricerca scientifica. Nel definire le forme e i modi di attuazione dell'intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate
5. L'Università²¹ può procedere direttamente a programmare e realizzare iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università, per favorire l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall'art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91.

Art. 24
(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere dei Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 27/01/98 art. 3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano triennale.
2. Il piano triennale comprende:

a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell'attuazione degli interventi;

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- b) i criteri generali per l'assegnazione dei benefici ai destinatari;
- c) i criteri per la determinazione del merito nonché delle tariffe e delle fasce di reddito;
- d) l'individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento;
- e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla Regione e in concorso con le Università.

3. Nella programmazione degli interventi, a ciascuna Agenzia o Università convenzionata è di norma assegnata una quota di risorse calcolata in funzione del numero degli studenti iscritti nell'Università di riferimento, dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all'organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea.

4. L'esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Agenzie *Università*²² che operano con Piani Annuali.

5. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Agenzie ed invia annualmente al Consiglio regionale la relazione del Consiglio dei revisori delle *Università*²³, di cui all'art. 9 della presente legge corredata dalle proprie osservazioni sulle attività delle *Università*.²⁴

Art. 25

(Azioni regionali)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:

- a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull'offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sui livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, ai corsi di laurea e diploma delle università della Regione;
- b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l'orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca;
- c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari, e provvedendo alla elaborazione delle informazioni;
- d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzino scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l'inserimento degli studenti delle Università della Regione nei programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell'ambito dei progetti di turismo culturale, di ricerca e di sviluppo;

²² Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²³ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁴ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

- e) promuove interventi di sostegno all'apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli Atenei della Regione di un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico;
- f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l'assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca, d'intesa o in convenzione con le università della Regione.

Art. 26²⁵

(Coordinamento tra Regione e Unical
«Università della Calabria»)

1. Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell'Università della Calabria – Unical – nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e dell'art. 26, 2° comma della legge n. 390/91, la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l'affidamento all'Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/91.
2. Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all'Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendo forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione.
3. Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi.
4. La normativa di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di convenzione con le altre Università della Regione.

Art. 27²⁶

(Tassa regionale)

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento all'Università²⁷ territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 20.
2. Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all'Università²⁸ territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'Università medesima.

²⁵ Articolo prima abrogato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, successivamente l'art. 18, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha, a sua volta, abrogato l'articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, nella parte in cui menziona l'articolo 26 della presente legge.

²⁶ Articolo così modificato, nei commi 1, 2 e 5, dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12, commi 1 e 2, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2005

²⁷ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

²⁸ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

3. L'ammontare della tassa²⁹ è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.
4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.
5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra le *Università*.³⁰
6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono determinati dall'*Università*³¹ nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art 3.
7. Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali:
- a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;
 - b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione al sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001 emanato in attuazione della legge 390/91.

Art. 28
(*abrogato*)

Art. 29³²
(*abrogato*)

²⁹ N.B. L'ammontare della tassa regionale per l'anno 2010 è determinato un euro 100,00.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

³¹ Comma così modificato dall'art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola "Ardis" con la parola "Università"

³² Articoli abrogati dall'art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)


(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)* nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)* approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**



A. R. D. I. S

Agenzia Regionale Diritto allo Studio

CATANZARO


AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO

STATUTO

STATUTO



IL COMMISSARIO
Dott. Vincenzo Frontiera



REGIONE CALABRIA

A.R.D.I.S.

**AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO**

STATUTO

AL DIRIGENTE
Dott. Emilio



IL COMMISSARIO
Dott. Visconte Frontera

Indice

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Natura giuridica, sede

Art. 2 - Oggetto e principi direttivi

Art. 3 - Compiti

Art. 4 - Principi di azione

Art. 5 - Convenzioni ed accordi

Art. 6 - Prestazioni per conto terzi

Titolo II - Organi

Art. 7 - Organi dell'Azienda

Art. 8 - - Presidente

Art. 9 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata

Art. 10 - Attribuzioni del CdA

Art. 11 - Funzionamento del CdA

Art. 12 - Incompatibilità, decadenza, dimissioni dalla
carica di Consigliere

Art. 13 - Collegio dei revisori

Art. 14 - Competenze del Collegio dei revisori

Titolo III - Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 15 - Direttore

Art. 16 - Compiti del Direttore

Art. 17 - Organizzazione e qualificazione del lavoro

Art. 18 - Collaborazioni esterne

Titolo IV - Patrimonio e contabilità

Art. 19 - Patrimonio

Art. 20 - Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.

Controllo di gestione

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 21 - Modifica dello Statuto

Art. 22- Norme transitorie

obiett.

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Natura giuridica, sede

1. L'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario di Catanzaro è un Ente strumentale dalla Regione Calabria con sede legale in Catanzaro.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 34.

Art. 2

Oggetto e principi direttivi

1. L'Agenzia provvede con appositi regolamenti:
 - a) a disciplinare le modalità di uso e di gestione dei servizi organizzati per la realizzazione degli interventi connessi per il diritto allo studio;
 - b) a prevedere forme di partecipazione e di controllo dell'utenza;
 - c) a rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio;
 - d) a qualificare la permanenza nella dimensione universitaria;
 - e) a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi in base ai criteri stabiliti dal DPCM di cui all'art. 4 della Legge 390/91.
2. I servizi gestiti dall'Agenzia sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio Musicale di Vibo Valentia.
3. L'Agenzia, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può assicurare i propri servizi anche ad altri soggetti, tra i quali diplomati di scuola media superiore o laureati, prevedendo un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
4. E' compito dell'Agenzia agevolare la fruizione dei servizi offerti ai soggetti portatori di handicap, anche predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.
5. L'Agenzia, attua interventi indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.
6. L'Agenzia promuove iniziative idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e mercato del lavoro, compresa la specifica formazione professionale per universitari e laureati, e a favorire una positiva integrazione della popolazione studentesca nelle comunità locali.
7. L'Agenzia, nell'esercizio dei propri compiti, realizza la più ampia armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria formulati dall'Università Magna Grecia di Catanzaro,

dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 3

Compiti

1. L'attività dell'Agenzia, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo anche conto delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 34/2001, e dei contenuti del DPCM di cui alla legge 2 Dicembre 1991 n. 390 art. 4.

2. L'Agenzia programma interventi rivolti alla generalità degli studenti o attribuibili per concorso.

3. In particolare, l'Agenzia assicura alla generalità degli studenti i seguenti servizi:

a) orientamento al lavoro;

b) ristorazione;

c) assistenza sanitaria;

d) editoriale e librario;

e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;

f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del diritto allo studio;

g) eventuali altre prestazioni anche in convenzione con l'Università di Catanzaro, l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e il Conservatorio Musicale di Vibo Valentia, anche nei settori culturale e sportivo, compatibili con le proprie competenze istituzionali e con la disponibilità delle risorse ad essa affidate.

Per quanto previsto alla lettera (g) saranno costituite apposite commissioni permanenti.

4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di concorso finanziario. Essi consistono in:

a) borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) prestiti d'onore.

5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, di cui ai punti 3 e 4, l'Agenzia può disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

Art. 4

Principi di azione

1. L'Agenzia agisce osservando i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, i criteri di economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici erogati.
2. L'Agenzia promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli universitari, la realizzazione di iniziative comuni, sulla base di apposite intese con i competenti Organi dell'Università di Catanzaro, dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con riferimento alle attività del Comune di Catanzaro ed altri Enti Pubblici e Privati.
3. L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, promuove ed attua la più ampia collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di carattere didattico e scientifico degli studenti e di coordinare le attività dell'Agenzia con gli altri servizi indirizzati alla generalità della popolazione giovanile.
4. L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per una migliore articolazione sul territorio, può istituire propri sportelli e/o uffici decentrati nelle città di Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia.
5. L'agenzia garantisce la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi attinenti all'attività dell'agenzia, nel rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso, l'agenzia adotterà un apposito regolamento.
6. L'Agenzia provvede alla erogazione dei servizi attribuibili per concorso e alle sovvenzioni straordinarie, previa determinazione dei criteri e delle modalità alle quali essa si impegna ad attenersi, curandone la più ampia diffusione.

Art. 5

Convenzioni ed accordi

1. L'Agenzia presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o indirettamente interessato, per la realizzazione di finalità comuni. L'Agenzia si può avvalere di servizi resi da enti, soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 lettera q) del presente statuto.
2. A tale scopo, per conseguire economicità e razionalità della gestione, l'Agenzia stipula con i soggetti interessati convenzioni od accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali devono essere determinati oggetto, misura, modalità, oneri e tempi di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualità dei servizi prestati all'utenza.

3. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con soggetti terzi, l'Agenzia può procedere alla conclusione di negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, qualora reputi che il ricorso alla propria autonomia privatistica sia più funzionale per la realizzazione dei propri compiti.

Art. 6

Prestazioni per conto terzi

1. L'Agenzia, nell'ambito dei servizi di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, può svolgere prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.

Titolo II

Organi

Art. 7

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 8

Presidente

Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e con i Direttori dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di musica di Vibo Valentia.

2. Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rinnovato una sola volta.

3. Al Presidente dell'agenzia spetta un'indennità di carica ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 14 art. 1, comma 14 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Per la carica di Presidente valgono le stesse cause d'incompatibilità stabilite per la carica di componente del CdA.

Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate, per iscritto, presso la sede legale dell'Agenzia ed esprimono efficacia dopo 20 giorni dalla presentazione. Il Direttore, trascorsi 20 giorni, le trasmetterà agli organi competenti ai sensi del punto 5 dell'art. 8 della L.R. 34/2001.

Le dimissioni possono essere ritirate prima dello scadere del 20° giorno .

4. E' compito del Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Agenzia nei confronti dei terzi e nei rapporti istituzionali;
- b) nominare il Direttore dell'Agenzia, previo parere del CdA;
- c) convocare e presiedere i lavori del CdA e sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché firmarne gli atti;
- d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché sull'operato del Direttore dell'Agenzia per garantirne l'efficienza, e determinare la corretta individuazione delle responsabilità correlate alle eventuali disfunzioni, da sottoporre al CdA;
- e) assumere, in caso di necessità e d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari che rientrano nell'ordinaria competenza del CdA; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del CdA nella prima riunione successiva utile;
- f) eseguire gli incarichi eventualmente affidatigli dal CdA;
- g) esercitare le altre eventuali attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

5. Il Presidente designa all'interno del CdA un Vicepresidente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso d'impedimento o assenza.

6. Il Presidente può inoltre temporaneamente assegnare, con atto scritto, l'assolvimento di determinati suoi compiti a singoli componenti del CdA.

8. Il Presidente può costituire un ufficio, alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio delle funzioni soprascritte.

Il personale di tale ufficio può essere costituito da dipendenti dell'Agenzia e/o da collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 9

Consiglio d'amministrazione: composizione, durata

1. Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) dell'Agenzia nominato con D.P.G.R. è composto da:

- a) dal Presidente;
- b) due rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio Regionale: ai sensi dell'art. 6 lett. D) L.R. 34/2001.
- c) un rappresentante designato dal Rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro d'intesa con l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e col Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, tra il personale docente degli organismi interessati.
- d) da uno studente eletto con le modalità di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 34 - 2001.

2. I componenti del CdA durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili nella carica per una sola volta consecutiva. Per la componente studentesca, l'Agenzia si farà carico di organizzare l'elezione del rappresentante nelle strutture interessate e secondo un regolamento elettorale appositamente approvato.

3. Allo scadere del mandato i componenti del CdA restano in carica sino all'insediamento dei successori.

4. Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione spetta un'indennità di carica rapportata al 50 per cento di quella corrisposta al Presidente; qualora non risiedono nel Comune sede dell'A.R.D.I.S., spetta il rimborso spese viaggio o il rimborso indennità chilometrica nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 10

Attribuzioni del CdA

1. Il CdA formula gli indirizzi ai quali l'attività dell'Agenzia deve uniformarsi; il CdA esercita inoltre tutti i poteri amministrativi connessi alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ad eccezione di quelli rientranti nelle attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo Statuto agli altri organi dell'ente o al Direttore dell'Agenzia.

2. In particolare, il CdA:

- a) adotta lo Statuto dell'Agenzia;
- b) adotta il regolamento di contabilità;
- c) adotta la dotazione organica dell'Agenzia;
- d) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;
- e) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce;
- f) delibera l'assunzione di finanziamenti;
- g) delibera l'accettazione di donazioni, eredità;
- h) procede alla liquidazione delle spese, degli acquisti, delle alienazioni, approva i contratti che non rientrino nella competenza del Direttore dell'Agenzia;
- i) adotta, sentito il Direttore, i regolamenti interni dell'Agenzia, e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei servizi;
- l) approva i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli interventi attribuibili per concorso di competenza dell'Agenzia;

- m) stabilisce, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso, gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore, e le tariffe ed i prezzi dei servizi;
- n) recepisce gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei servizi di competenza dell'Agenzia;
- o) vigila sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia;
- p) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile;
- q) definisce, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 34/2001, i requisiti di associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'università per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza dell'Agenzia.

Art. 11

Funzionamento del CdA

1. Il CdA si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta ogni mese, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno due componenti del CdA, entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta stessa.
2. Nella convocazione devono essere indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere recapitato a ciascun componente del CdA ed al Direttore dell'Agenzia nella rispettiva residenza anagrafica, ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta dell'interessato, almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni; nei casi urgenti, la convocazione può essere fatta ventiquattro ore prima, anche mediante telegramma, ovvero telex o telefax.
3. La convocazione è altresì comunicata, negli stessi termini appena indicati, al Collegio dei revisori, i quali possono assistere alle sedute del CdA.
4. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle riunioni del CdA con parere consultivo.
5. Le sedute del CdA non sono pubbliche.
6. Alle sedute possono essere invitati a partecipare, ai soli fini conoscitivi, i soggetti che il CdA ritenga utili per ottenere chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone sono assunte a votazione segreta.

8. I componenti del CdA, qualora sugli argomenti posti all'ordine del giorno abbiano un interesse personale diretto o indiretto ovvero siano interessati loro congiunti e affini entro il quarto grado, non possono partecipare alla trattazione dei relativi atti.

9. Le riunioni del CdA sono valide qualora siano presenti la maggioranza dei componenti in carica, sempreché tra i presenti sia compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a ciò espressamente delegato. La proposta di deliberazione è approvata se raccoglie un numero di voti favorevoli superiore a quello di voti contrari: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 12

Incompatibilità, decadenza, dimissioni dalla carica di Consigliere

1. La carica di componente del CdA dell'Agenzia è incompatibile:

- a) con la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere regionale, provinciale e comunale;
- b) con lo svolgimento di funzioni, a qualunque titolo assunte, presso gli organi regionali cui sia imputato il controllo sull'attività dell'Agenzia;
- c) con la qualità d'amministratore di enti pubblici, anche economici.

2. La carica di consigliere è altresì incompatibile con:

- la titolarità di azienda individuale;
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone od anche limitatamente responsabile nel caso di società in accomandita semplice;
- la qualifica di amministratore o dirigente in società a responsabilità limitata, qualora dette funzioni siano ricoperte in imprese fornitrici od esercenti, direttamente o indirettamente, di attività connesse ai servizi gestiti dall'Agenzia.

3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilità entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla carica.

4. I componenti del CdA che non intervengano a tre sedute consecutive senza darne giustificata motivazione decadono dalla carica.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, devono essere presentate presso la sede legale dell'Agenzia, per iscritto, al Presidente dell'Agenzia ed hanno effetto dalla data di presentazione.

6. In caso di decadenza, dimissione o cessazione dalla carica di Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al CdA ed all'Ente di provenienza al fine di procedere alla sostituzione.

7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del CdA devono essere presentate nella sede legale dell'Agenzia e comportano la decadenza del CdA stesso. Il Direttore dell'Agenzia provvederà a notificare le dimissioni agli organi competenti così come previsto all'art.8 punto 5 della L.R. 34/2001. Il Presidente della Giunta Regionale, con



proprio decreto, provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di un Commissario per la gestione straordinaria dell'A.R.DI.S..

Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Elege al suo interno il proprio presidente.

2. Il Collegio rimane in carica per la stessa durata del CdA. Nell'ipotesi di sostituzione di uno dei componenti, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al periodo necessario per giungere alla scadenza del termine di durata previsto per l'intero Collegio, a decorrere dalla sua nomina.

3. La carica di componente del Collegio dei revisori non può essere assunta da parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti gli altri Organi dell'Azienda. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali o consulenze presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere dalla carica.

4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori contabili, la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione, e l'assenza, anche se giustificata, protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed al Consiglio regionale, il quale provvederà alla reintegrazione del Collegio.

5. Il Collegio dei revisori si deve riunire almeno una volta ogni trimestre. Il Collegio è validamente costituito anche con la presenza di due componenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni, ispezioni, o verifiche effettuate deve essere redatto apposito verbale, nel quale, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti i motivi del dissenso rispetto alle decisioni assunte dal Collegio.

6. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità di carica ai sensi delle disposizioni della legge regionale n.10 del 22 settembre 1998 art.37, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non risiedono nel Comune sede dell'A.R.DI.S., spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 14

Competenze del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori:

a) effettua un riscontro sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
 - c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di propria competenza;
 - d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
 - e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Agenzia, che ne informa immediatamente il CdA, sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;
 - f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
 - g) fornisce al CdA, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del CdA stesso.
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i relativi risultati sono posti a disposizione del Collegio.
3. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie agli amministratori dell'Agenzia sull'andamento di determinazioni ed operazioni dell'Agenzia.
4. I membri del Collegio dei revisori possono, anche individualmente, procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli.

Titolo III

Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 15

Direttore

1. Il Direttore è titolare della posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia.

L'incarico di Direttore è incompatibile con tutti i casi previsti dall'art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2002 n°165. L'incarico di Direttore è incompatibile con l'assunzione di cariche elettive presso gli Organi rappresentativi della Regione e degli enti locali eventualmente rappresentati in seno al CdA. L'incarico è altresì incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonché con qualsiasi prestazione anche di carattere occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi e le funzioni dell'Agenzia..

Il Direttore può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei all'attività dell'agenzia previa autorizzazione scritta del Presidente, da richiedere di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di incompatibilità entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente dell'Agenzia, la decadenza dall'incarico.

3. Il Direttore dura sino alla decadenza del Presidente che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.

4. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con provvedimento motivato del CdA, previa contestazione all'interessato, in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi aziendali, o di irregolarità gravi nella gestione amministrativa e contabile imputabili alla sua direzione.

5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano in ruolo.

Art. 16

Compiti del Direttore

1. Il Direttore è responsabile degli uffici e delle strutture amministrative dell'Agenzia; svolge attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale, in attuazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Agenzia; definisce le competenze analitiche delle strutture organizzative; provvede, in osservanza delle direttive del CdA, all'andamento dei servizi prestati dall'Agenzia, ne regola il funzionamento e ne è responsabile; può formulare proposte al CdA ai fini dell'adozione di atti di competenza del CdA stesso.

2. In particolare, il Direttore:

- a) partecipa alle riunioni del CdA, con funzione consultiva;
- b) dirige e coordina le strutture dell'Agenzia e risponde del loro efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al CdA;
- c) adotta i provvedimenti e le misure opportune per migliorare l'efficienza delle attività gestite dall'Agenzia, compresa l'eventuale delega di funzioni e di firma;
- d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per le delibere del CdA;
- e) cura l'esecuzione delle delibere del CdA;
- f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al CdA;
- g) redige la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia e sugli obiettivi raggiunti, allegando le relazioni degli altri dirigenti, da sottoporre al CdA;
- h) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture;
- i) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella competenza del Presidente;
- l) dirige il personale stesso, adottando i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico e la disciplina del personale, in osservanza delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti collettivi;

- m) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Agenzia;
- n) assume il ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'agenzia, fatte salve le responsabilità espressamente imputate a carico di altri soggetti;
- o) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal CdA.

3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilità ed eventualmente integrati con delibera del CdA da aggiornare periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede direttamente agli acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia, sottoponendo al CdA idonea rendicontazione.

Art. 17

Organizzazione e qualificazione del lavoro

1. Nel pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi dell'Agenzia perseguono la massima produttività possibile e sono adeguate alle esigenze primarie degli utenti.
2. Gli orari degli uffici dell'Agenzia aperti al pubblico sono stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza, coordinandoli con quelli degli altri uffici aperti al pubblico.
3. L'Agenzia promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale.

Art. 18

Collaborazioni esterne

1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il personale interno, l'Agenzia può ricorrere a prestazioni occasionali, incarichi e consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.

Titolo IV

Patrimonio e contabilità

Art. 19

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed immobili.
2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni all'uopo trasferiti dalla Regione, nonché dai beni derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta la restituzione degli stessi al patrimonio regionale.
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Agenzia deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente approvare la relativa delibera di cessione.
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili è in ogni caso destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio.

Art. 20

Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.

Controllo di gestione

1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento del sistema di controllo di gestione dell'Agenzia sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, deliberato dal CdA ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e finanziario.
4. Gli strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi dell'azienda sono forniti da un apposito sistema di controllo di gestione.
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione da parte del Direttore, o di suo delegato, della esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 21

Modifica dello Statuto


1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del CdA, e diventano esecutive con l'approvazione della Giunta regionale.

Art.22

Norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le normative nazionali e regionali.

Il Commissario Straordinario
dell'A.R.D.I.S. di Catanzaro
Dott. Visconte Frontera



Lo Statuto è stato adottato con delibera n. 4 del 6 marzo 2002.

